

Civile Ord. Sez. 3 Num. 11074 Anno 2026
Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO
Relatore: CRICENTI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 24/04/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9236/2024 R.G. proposto da:

Ciro Di Paolo, Assunta Torre, rappresentati e difesi dall'avvocato Giulio Di Gioia

-ricorrente-

contro

Siena Npl 2008 Srl Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ennio Zani

-controricorrente-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 2044/2023 depositata il 11/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2026 dal Consigliere Giuseppe Cricenti.

FATTI DI CAUSA

1.- I signori Ciro di Paola e Assunta Torre hanno prestato fideiussione a favore di una società poi fallita che aveva una apertura di credito con Monte dei Paschi di Siena.

La banca ha dunque ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti. Dopo il decreto ingiuntivo Ciro Di Paola ha donato un proprio immobile alla moglie Assunta Torre, e quest'ultima insieme a lui ha costituito un fondo patrimoniale sui propri beni, compreso quello donato.

La banca ha dunque agito per la revocatoria di tali atti di disposizione.

2.- Il Tribunale di Prato ha accolto la revocatoria di entrambi gli atti.

Nel giudizio di appello, provocato dalla impugnazione dei due convenuti, si è costituita la SIENA NPL 2018, quale cessionaria del credito del MPS.

La Corte di Appello di Firenze ha dunque confermato la decisione di primo grado, sul presupposto che il debito era stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, e dunque il fondo patrimoniale poteva essere aggredito, e sul presupposto che la stessa donazione era fatta comunque per eludere la garanzia patrimoniale.

Questa decisione è oggetto di ricorso per cassazione da parte dei due coniugi con due motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto SIENA NPL 2018 che si è costituita con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunziano violazione degli articoli 167,169, 170, 171 cpc, nonché 2740, 2697 c.c.

La tesi è la seguente.

La decisione impugnata aveva osservato, quanto al fondo patrimoniale, che altro è il divieto di azioni esecutive (ex art. 170 c.c.), nei limiti in cui è posto, altro è invece la revocatoria, che non è soggetta ai limiti di cui all'art. 170 c.c., o comunque ai limiti cui è soggetta l'azione esecutiva sul fondo.

Invece, i ricorrenti contestano questa prospettiva ed assumono che il fondo patrimoniale è intoccabile, quale che sia l'azione mossa: *<<l'aggressione-qualsiasi essa sia, di qualsivoglia natura, portata ed effetto- dei beni gravati*

dal vincolo di destinazione/ protezione, tipico del fondo patrimoniale, ex art. 167 e ss. c.c., non è consentita se la parte creditrice di un dato rapporto obbligatorio conosceva (o non poteva non conoscere) che i debiti erano stati contratti da ambedue i coniugi (o uno solo di essi) per scopi estranei ai bisogni della famiglia >> (p. 10).

In sostanza, secondo i ricorrenti, a fronte di una revocatoria del fondo patrimoniale, occorre contemperare l'interesse del creditore con quello della famiglia.

Ossia, ove il creditore sappia (o debba sapere) che i debiti sono contratti nell'interesse della famiglia, non può aggredire in alcun modo il fondo patrimoniale, neanche con la revocatoria, poiché quel fondo è costituito per i bisogni della famiglia e di beni che lo compongono << non sottostanno alla regola generale di cui all'art. 2740 c.c.>> (p. 11).

Ciò comporta che la *ratio* dell'art. 170 c.p.c. non consente, come avrebbe opinato la decisione impugnata, di distinguere tra azioni esecutive e revocatorie: entrambe soggiacciono invece al medesimo limite, imposto dalle finalità del fondo.

Fatta questa premessa, i ricorrenti osservano poi come la decisione impugnata avrebbe violato i principi sull'onere della prova e sul fatto notorio (art. 2697 c.c. e 115 c.p.c.) avendo escluso la destinazione della donazione prima e del fondo poi ai bisogni di famiglia, ed avendo trascurato di considerare come, invece, quella donazione era stata fatta in vista della separazione per tutelare il coniuge più debole, come del resto è fatto notorio che accada.

Ulteriore censura poi mossa dai ricorrenti alla decisione impugnata è che per poter aggredire il fondo patrimoniale, con la revocatoria, il creditore avrebbe dovuto dimostrare che il debito (da fideiussione) era stato contratto per i bisogni della famiglia, mentre dal testo della fideiussione era ricavabile il contrario, essendo la garanzia volta a garantire il debito di una società (p. 18-19).

1.1.- Il motivo è infondato.

Esso accomuna la revocatoria verso il fondo patrimoniale ad una azione esecutiva verso il medesimo fondo, e dunque ritiene necessari rispetto alla prima i presupposti richiesti per la seconda.

In realtà, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale è un atto di disposizione (a titolo gratuito) soggetto a revocatoria, << *che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ..... in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (Cass. 24757/ 2008; Cass. 21492/ 2011), ed anche per un credito nascente da fideiussione, come nel nostro caso* >>(Cass. 24757/ 2008).

In sostanza, i presupposti della azione esecutiva verso il fondo patrimoniale non sono i medesimi dell'azione revocatoria: anche a chi è preclusa l'azione esecutiva (perché, ad esempio, sapeva che il debito era contratto nell'interesse della famiglia) può riconoscersi l'azione revocatoria (Cass. 34872/ 2023; Cass. 3251/ 1996).

Ed anzi, l'assoggettabilità del fondo all'azione revocatoria è dovuta proprio al fatto che rende i beni aggredibili solo a determinate condizioni (Cass. 8013/ 1996; Cass. 4933/ 2005; Cass. 15310/ 2007).

Dunque, esperibile l'azione revocatoria verso il fondo patrimoniale (*rectius*, l'atto costitutivo) non va verificato se sussistono i presupposti per l'esecuzione forzata e se vi siano limiti ad essa, ma solo se sussistono, per l'appunto, i presupposti della revocatoria stessa.

Il che comporta infondatezza altresì della seconda censura, secondo cui il creditore avrebbe dovuto provare che il debito era stato contratto per i bisogni della famiglia per poter ottenere la revocatoria del fondo, che a quei bisogni è finalizzato. Resta evidente che la revocatoria, che produce solo

inefficacia dell'atto (a differenza della esecuzione forzata), non è soggetta, come si è visto, a tale presupposto.

2.- Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 2901 c.c.

La prima censura riguarda quella parte della decisione impugnata che ha ritenuto esperibile la revocatoria, pur in presenza di un credito soggetto ancora a controversia: pende infatti l'opposizione a decreto ingiuntivo.

I ricorrenti, pur consapevoli dell'orientamento secondo cui anche un credito litigioso giustifica la revocatoria, ritengono tuttavia non condivisibile tale prospettiva, e preferirebbero, quella, a loro dire, pur riconducibile ad alcune decisioni di questa Corte, e contraria alla precedente, secondo cui invece occorre un credito certo (p. 27 dove è citata Cass. 2347/ 2019).

Una seconda censura attiene invece alla *scientia damni*: i ricorrenti assumono che avrebbe dovuto emergere la conoscenza del danno arrecato al creditore, e che tale conoscenza andava verificata al momento di assunzione del debito (ossia la stipula della fideiussione) e non già al momento in cui il debitore principale ha cominciato ad essere inadempiente. Una terza censura è la seguente.

Il danno per il creditore, la banca, poteva prospettarsi solo ove quest'ultima non avesse avuto la possibilità né di insinuarsi proficuamente al passivo del fallimento del debitore principale, né rivalersi su altri co-obbligati in solido. In altri termini, per dimostrare di aver subito il danno, il creditore avrebbe dovuto dimostrare che non poteva soddisfare il suo credito diversamente, insinuandosi al passivo o rivolgendosi ad altri debitori in solido, per l'incapienza del patrimonio di costoro.

Una quarta censura attiene alla irrilevanza dell'elemento soggettivo del terzo, in questo caso della moglie del fideiussore che ha costituito il fondo patrimoniale. Invece, avrebbe dovuto tenersi conto della buona fede della moglie, che evidentemente ha costituito il fondo patrimoniale al solo scopo di soddisfare bisogni della famiglia.

2.1.- Il motivo è infondato.

2.1.1.- Quanto alla prima, è principio costantemente affermato da questa Corte che anche il credito litigioso giustifica l'azione revocatoria, e che non v'è dunque necessità di sospendere il procedimento relativo a questa in attesa che si definisca quello relativo al credito (Cass. 3369/ 2019; Cass. 4212/ 2020; Cass. 15275/ 2023).

Né esiste contrasto su tale punto, in quanto la decisione citata dai ricorrenti (Cass. 2347/ 2019) non afferma affatto che occorre che il credito sia accertato definitivamente, ma ritiene necessario che un credito, sia pure litigioso esista, e che la revocatoria è esclusa se il credito, per l'appunto, è inesistente.

2.2.- Quanto alla seconda censura, va ricordato come << *In tema di azione revocatoria ordinaria degli atti a titolo gratuito (nella specie negozio costitutivo di fondo patrimoniale), il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto*>> (Cass. 9192/ 2021).

Con la conseguenza che è infondata la tesi dei ricorrenti secondo cui la *scientia damni* va verificata al momento della assunzione del debito, dunque di stipula della fideiussione, in quanto è evidente che la coscienza di arrecare danno (comunque la si intenda) deve sussistere al momento in cui è compiuto l'atto pregiudizievole, e dunque l'atto dispositivo da revocare. La consapevolezza di arrecare danno è presupposto dell'elusività dell'atto, che verrebbe anticipata a prima che quest'ultimo venga compiuto.

2.3.- Quanto alla terza censura, non costituisce presupposto necessario della revocatoria che il creditore dimostri di non poter soddisfare il credito diversamente, ossia agendo verso terzi (o insinuandosi al fallimento), essendo sufficiente che l'atto dispositivo abbia reso più difficile la soddisfazione del credito verso il disponente, ossia verso il debitore che ha

compiuto l'atto. Né è l'azione è esclusa dalla presenza di altri debitori solidali, il cui patrimonio possa essere capiente, e ciò in quanto, attesa la regola propria della solidarietà, il creditore può agire verso uno solo per l'intero, ed è dunque riguardo a costui che va valutata la capacità patrimoniale (Cass. 25883/ 2023).

2.4.- Infondata è la quarta censura.

Premesso infatti che << *trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito (nel caso, l'obbligazione fideiussoria), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ("scientia damni"), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore ("consilium fraudis") né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo*>> (Cass. 966/ 2007; Cass. 9192/ 2021).

Ciò premesso, la censura si risolve in una inammissibile richiesta di accertamento dei fatti in modo diverso, poiché presuppone che la moglie fosse del tutto ignara dell'esistenza del debito contratto dal marito fideiussore, come del fatto che la donazione e la costituzione del fondo recassero pregiudizio al creditore; situazione questa accertata in modo difforme dal giudice di merito, che invece ha tratto la sua convinzione da una serie di elementi indicativi, adeguatamente motivandone la rilevanza.

All'inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al solidale pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 11.200,00 (di cui euro 11.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026

Il Presidente
Luigi Alessandro Scarano